

ECOSAVONA SRL

PARTE SPECIALE -2-

Reati societari

Approvato dall'Amministratore Unico
in data 9 Settembre 2019

CAPITOLO 1

Funzione della PARTE SPECIALE - 2-

La presente Parte Speciale – 2 – ha come oggetto la disciplina dei reati societari di cui all’art. 25-ter D.lgs. 231/2001.

Obiettivo della presente Parte Speciale - 2 - è che tutti i Destinatari, come di seguito identificati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. L.gs. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

I reati societari possono configurarsi nella forma consumata o tentata (ex art. 56 c.p.) e nella forma del concorso di persone (ex art. 110 c.p.) e rilevano, ai fini del D. Lgs. 231/2001, se commessi *“nell’interesse o a vantaggio della società”*.

In particolare, i reati di cui all’art. 25-ter, *“se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”*, sono sanzionati con le pene pecuniarie espressamente stabilite dall’art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001.

“Se, in seguito alla commissione dei reati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

La legge 190/2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 12 novembre 2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione) al comma 77 dell’art. 1 identifica le modifiche apportate alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 nell’ambito dei reati societari, inserendo il reato di corruzione tra privati di cui all’art 2635 c.c. nel novero delle fattispecie previste nel D. Lgs. 231/2001.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) ha modificato il reato do corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. ed inserito il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all’art 2635 bis c.c.

Si tratta di un intervento che mira a rendere la normativa interna pienamente

conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c., la nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Con la nuova formulazione si ampliano le condotte a cui perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

La presente Parte Speciale -2- si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere da Amministratori, Organi Sociali e Dirigenti di ECOSAVONA, nonché da Dipendenti e Consulenti soggetti a vigilanza eventualmente coinvolti nei processi sensibili.

In particolare, la presente Parte Speciale - 2 - ha lo scopo di:

- Indicare regole di comportamento e procedure che tutti i Destinatari, come sopra individuati, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

CAPITOLO 2

Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001).

2.1. False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

▪ **Caratteristiche del reato**

La condotta penalmente rilevante consiste nell'esposizione di “fatti materiali” non rispondenti al vero o nell'occultamento di informazioni e/o dati veri.

Nella terminologia di “fatti materiali”, rientrano anche le “valutazioni”, vale a dire le stime che caratterizzano alcune voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. Si tratta, quindi, di un mendacio attinente a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre

in inganno i destinatari sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, l'occultamento di dati rilevanti, nonché l'omesso invio di comunicazioni previste dalla legge integrano gli estremi del reato previsto dall'art. 2621 c.c.

In relazione al soggetto attivo, il reato, così come quello previsto dal successivo art. 2622 c.c., può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori, ivi inclusi i soggetti che, formalmente privi di tali qualifiche, svolgono le stesse funzioni di fatto.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, le comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le *prime*, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione degli amministratori al Collegio sindacale, ex art. 2429 c.c. In questo, caso, tale condotte potranno assumere rilievo ai sensi e nei limiti della fattispecie di impedito controllo, ex art. 2625 c.c.

In relazione alle *seconde*, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. In questo caso, le condotte troveranno tutela nell'ambito del reato di truffa ex art. 640 c.p. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena, presupposto indefettibile per la sua applicabilità (arresto sino a

2 anni) è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di “trasparenza societaria”.

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nell'intenzionalità del soggetto agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

A quanto sino ad ora esposto, deve tuttavia aggiungersi che il comportamento del soggetto agente, è punibile solo nel caso in cui le informazioni false od omesse siano rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

2.1.2. Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

2.2. False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo

ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Caratteristiche del reato

La fattispecie in commento, ripropone dal punto di vista comportamentale le condotte di cui alla fattispecie precedente ex art. 2621 c.c., differenziandosi in quanto il comportamento del soggetto agente è perseguibile solo se cagioni un danno ai soci o ai creditori.

I soggetti passivi, dunque, ricevono dall'atto falso una diminuzione economica in termini di esborso, di mancato guadagno e simili. Si pensi al caso dei creditori di una società indotti a dilazionare nel tempo il proprio credito perché le condizioni economiche della società sono prospettate in maniera meno favorevole della realtà, ovvero siano indotti a concedere credito finché la situazione patrimoniale sia prospettata in maniera favorevole.

2.3. Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

▪ **Caratteristiche del reato**

La condotta del reato è costituita dal fatto degli amministratori che impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Pertanto, la norma contiene un espresso riferimento non solo al controllo afferente la gestione contabile - amministrativa, ma anche alle attività di verifica della medesima affidate a revisori esterni. Il legislatore ha, dunque, reputato necessario estendere la previsione incriminatrice anche a quest'ultimo caso.

Condizione per la punibilità del reato in esame è la querela del soggetto offeso.

Come risulta *ictu oculi* dalla lettura della norma, soggetti attivi della condotta criminosa possono essere esclusivamente gli amministratori che impediscano od ostacolino le attività di controllo o di revisione o tramite l'occultamento di documenti o nell'utilizzo di artifici volti a trasfigurare la realtà esterna, attuati sia mediante simulazione di circostanze inesistenti, sia mediante la dissimulazione di circostanze esistenti.

Il reato, inoltre, non è più a forma libera, ma contiene una specificazione dell'impedimento o dell'ostacolo, in termini di "occultamento di documenti" o "altri idonei artifici".

2.4. Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

▪ **Caratteristiche del reato**

La norma incrimina tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa gli avvenuti conferimenti da parte dei soci che di fatto non vi hanno proceduto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che effettuano l'indebite restituzione ledendo il diritto dei creditori di far affidamento sull'integrità ed

effettività del capitale sociale, vale a dire sul valore complessivo dei conferimenti iniziali o di quelli successivi dei soci.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono i beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero simulata (quando gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici, quali la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

2.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

[I]. *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
[III]. *La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

▪ Caratteristiche del reato

La condotta consiste nel fatto degli amministratori che ripartiscano utili od acconti, in relazione ad utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono, per legge, essere distribuite.

Anche in questo caso, come per il precedente art. 2626 c.c., l'oggetto giuridico tutelato è da ravvisarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Per quanto attiene alla illegale ripartizione di utili, o acconti su utili, non effettivamente conseguiti, si tratta dei cosiddetti utili fittizi, per la cui definizione è opportuno precisare quando l'utile possa dirsi effettivamente conseguito. L'utile può, infatti, definirsi "reale", quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi "fittizio" - e, in quanto tale, non

ripartibile - quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. A diversa soluzione si perviene con riferimento agli utili che intaccano la riserva legale, poiché essa risulta costituita da utili effettivamente conseguiti: in tal caso verrà meno, semmai, il carattere della distribuibilità. A riguardo, sulla scorta della giurisprudenza formatasi sotto la precedente legislazione, sono da considerare fittizi anche gli utili che non esistono, ma che risultino da un bilancio dichiarato falso.

Dalla norma emerge, altresì, che dovrà configurarsi come condotta criminosa la ripartizione di qualsiasi riserva, anche non da utili, che non possa essere per legge distribuita. L'area di protezione penalistica, peraltro, risulta essere circoscritta alle sole riserve obbligatorie per legge, con esclusione delle riserve non distribuibili per statuto.

2.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

▪ Caratteristiche del reato

La norma tutela l'effettività e l'integrità del capitale sociale. Il reato concerne le illecite operazioni sulle quote sociali consistenti nell'acquisto o nella sottoscrizione di quote sociali che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetto attivo del reato sono gli amministratori.

Per la realizzazione dell'illecito vanno annoverate le ipotesi di semplice acquisto (compravendita) ma anche quelle di trasferimento della proprietà di quote, per esempio, mediante permuta, vendita simulata, o contratti di riporto, o donazione. Ultima ipotesi sanzionata è quella della sottoscrizione (obbligo giuridico cui segue il versamento di capitale) di quote proprie.

Anche in questo caso, come nel precedente art. 2627 c.c., il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

2.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

▪ Caratteristiche del reato

La norma contempla le operazioni in pregiudizio dei creditori, consistenti nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela di creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Si tratta, quindi, di un reato di danno la cui *ratio* incriminatrice è da individuarsi nella funzione di garanzia del capitale sociale per i creditori.

Riguardo alle violazioni in materia di riduzione del capitale sociale il requisito del danno ai creditori è integrato quando il credito vantato venga pagato in misura minore rispetto al suo integrale ammontare.

In caso di fusione, il reato in commento può ricorrere nell'ipotesi di violazione dell'art. 2503 c.c., afferente l'opposizione dei creditori all'operazione di fusione. Analoga considerazione può formularsi in tema di scissione.

Il reato è perseguibile solo a querela della parte lesa e si estingue nel caso in cui gli amministratori, prima del giudizio, provvedono al risarcimento del danno ai creditori.

2.7. Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

L'articolo in commento, così come le fattispecie descritte nei precedenti articoli 2626 (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 (illegale ripartizione degli utili e delle riserve) ed 2628 (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), è posto a tutela dell'effettività del capitale sociale, in riscontro alla specifica funzione di garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi.

La disposizione delinea, in particolare, la fattispecie dell'irregolare emissione di quote, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale.

Sulla scorta dell'orientamento dottrinario formatosi nella vigenza della precedente normativa, dalla dizione della norma sembrerebbe potersi riportare, quale esempio di commissione del reato in esame, l'ipotesi di violazione degli articoli 2346 c.c. – secondo il quale è vietata l'emissione di quote per somme inferiori al loro valore nominale – e 2438 c.c., per il quale, invece, è vietata l'emissione di nuove quote fino all'integrale liberazione di quelle già emesse.

La norma in commento delinea, altresì, la fattispecie dell'illecita sottoscrizione di quote nonché la rilevante sopravvalutazione dei conferimenti dei beni in natura o dei crediti, ovvero del patrimonio della società, in caso di sua trasformazione.

In altre parole, i fenomeni degenerativi che la norma intende impedire, sono quelli attuati mediante comportamenti volti ad un'artificiosa e fittizia formazione del capitale sociale, sì da impedire la lesione della buona fede dei creditori, nonché dei soci estranei all'operazione.

Soggetti attivi della condotta criminosa possono individuarsi negli amministratori e nei soci conferenti.

2.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

▪ Caratteristiche del reato

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori nella ripartizione dei beni sociali al momento di liquidazione della società.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Oggetto della condotta sono tutti i beni sociali e quindi tutti gli elementi economici valutabili che fanno parte del patrimonio della società.

La ripartizione incriminata presuppone due condizioni negative: il mancato pagamento dei creditori ovvero il mancato accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

2.9. Corruzione tra privati (ex art 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

▪ **Caratteristiche del reato**

La legge "Anticorruzione" n. 190 del 6.11.2012, pubblicata in G.U. il 13.11.2012, intitolata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è intervenuta, sul fronte della repressione, anche con l'introduzione del nuovo reato di "Corruzione tra privati". Il reato è stato poi successivamente integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Nell'attuale formulazione reato si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, anche per interposta persona, nonché tutti coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, ovvero chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, anche per interposta persona, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato potrebbe altresì configurarsi anche quando l'accordo corruttivo si raggiunga, nella corruzione passiva, anche mediante la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la

conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto, e nella corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i soggetti indicati al primo comma e fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate o anche per interposta persona.

In caso di istigazione alla corruzione la pena prevista è quella stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica inoltre agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Sono poi inserite alcune pene accessorie di cui all'art 2635 ter c.c., tra cui in caso di condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

2.10. Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con

l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.».

▪ **Caratteristiche del reato**

Il nuovo art. 2635-bis si articola in due ipotesi: la prima ipotesi si configura in caso di offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata . La seconda ipotesi si attuerebbe invece, qualora venisse sollecitata, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.11. Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

▪ **Caratteristiche del reato**

Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato a delibere adottate senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto

risultato lesivo – l’illecita determinazione della maggioranza – strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Riguardo alla condotta delittuosa, sulla scorta dell’esperienza maturata sotto la precedente legislazione, può concretarsi nell’impiego di quote non collocate, nell’esercizio sotto altro nome del diritto di voto, oppure nell’uso di altri mezzi illeciti.

Tra le condotte si possono annoverare ancora: ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (per es. in conflitto di interesse con la delibera in votazione); la non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire; la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea; le minacce o l’utilizzo di violenza per ottenere dai soci l’adesione alla delibera o la loro estensione.

Trattasi di reato comune, in quanto il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, e non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di amministratori. Così soggetti attivi del reato potranno anche essere i soci.

2.11. Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

[I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

▪ Caratteristiche del reato

Tale fattispecie, è costituita dalla diffusione di notizie false, dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici che risultino essere idonei a determinare alterazioni di apprezzabile entità dei valori (le c.d. informazioni “*price sensitive*”) degli strumenti finanziari non quotati, o idonei a cagionare una menomazione della fiducia dei consumatori sulla stabilità verso le aziende esercenti il credito.

Per operazioni simulate si intende sia la simulazione assoluta, quanto la manifestazione di un’apparenza che risulti differente dal comportamento che i soggetti hanno realmente posto in essere.

Il dolo del reato *de quo* è costituito dalla coscienza di diffondere delle notizie false

o di utilizzare qualsiasi artificio, accompagnato dalla consapevolezza di incidere sul prezzo degli strumenti finanziari non quotati o di arrecare un danno alla stabilità del sistema creditizio.

2.12. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (Art. 2638 c.c.)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

▪ Caratteristiche del reato

Tale fattispecie di reato, tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle Autorità di Vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico patrimoniale delle società. Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

2.13. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis c.c.)

[1]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

▪ Caratteristiche del reato

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Il reato si configura nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti casi ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi

CAPITOLO 3

Le Attività Sensibili di ECOSAVONA con riferimento ai reati societari.

Le principali attività sensibili, già individuate nella Parte Generale del Modello di organizzazione e gestione, che ECOSAVONA ritiene siano da presidiare al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con la società di revisione, sindaci e soci;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dell’informativa periodica;
- Gestione e tenuta della contabilità generale e del bilancio;
- Budget e riserve;
- Gestione dell’acquisto di beni e servizi e della stipula di Accordi Quadro con fornitori strategici;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione delle operazioni sul capitale in genere;
- Gestione e trattamento delle informazioni riservate e price-sensitive;
- Gestione delle comunicazioni istituzionali previste dalla legge;
- Gestione del processo di assunzione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di incarichi professionali in genere;
- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità;
- Gestione dei rapporti di alto profilo istituzionale;
- Gestione delle operazioni con parti correlate;
- Rapporti con gli azionisti;
- Rapporti e operazioni con i creditori

CAPITOLO 4

I Principi di riferimento e di attuazione delle condotte nelle “aree a rischio reato”.

4.1. Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale - 2 - prevede nei confronti di Amministratori, Organi Sociali, Dirigenti e Dipendenti di ECOSAVONA - in via diretta - nonché di Consulenti, Partners, e Collaboratori soggetti a vigilanza coinvolti nei processi sensibili, l’espreso obbligo di:

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tenendo in generale un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società.
- evitare di porre in essere comportamenti che integrino o foraggino la corruzione tra soggetti privati o l'istigazione alla corruzione tra soggetti privati;
- evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare, nella forma consumata o tentata, la fattispecie di reato di cui all'art 25 *ter* del d.lgs. 231/01, nell'interesse o a vantaggio della società.

4.2. I principi generali di comportamento

Con riferimento agli obblighi individuati nel precedente paragrafo, ECOSAVONA stabilisce i principi che devono informare la condotta di Amministratori, Organi Sociali, Dirigenti e Dipendenti, Partners, nonché di Consulenti e Collaboratori della società soggetti a vigilanza eventualmente coinvolti nei processi sensibili.

In particolare è vietato ai soggetti sopra indicati di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione

- delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
 - pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società
 - esporre nelle comunicazioni e trasmissioni alle Autorità di Vigilanza (es. Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
 - violare i principi codificati nel Codice Etico e nel presente Modello di organizzazione e gestione.

Con riferimento specifico all' Organo di Controllo Contabile, è fatto espresso divieto di affidare a tale Organo le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- funzioni manageriali e gestione delle risorse umane;
- consulenza in materia di investimenti;
- servizi legali.

Con specifico riferimento al reato di corruzione di istigazione alla corruzione tra privati di cui agli art 2635 e 2635 bis c.c. è fatto obbligo a carico dei soggetti destinatari della parte speciale -2- di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un

osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;

- non offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, sempre previa autorizzazione e prova delle stesse con documentazione, nel rispetto dei limiti di budget;
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con un soggetto privato non devono essere intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale soggetti privati;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- nell'ambito dei rapporti anche di natura non commerciale instaurati tra ECOSAVONA e soggetti privati è obbligo astenersi dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali al soggetto privato e ai suoi familiari

4.3. Principi procedurali di attuazione

ECOSAVONA ai fini dell'attuazione delle regole di comportamento e dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello di organizzazione e gestione, prevede con riferimento alle attività sensibili considerate, l'adozione di specifici principi procedurali, che vengono di seguito indicati:

a) Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio).

I suddetti documenti dovranno:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel

sistema.

b) Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo Contabile.

E' vietato affidare all'Organo di controllo contabile della società le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- funzioni manageriali e gestione delle risorse umane;
- consulenza in materia di investimenti;
- servizi legali.

c) Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

Unitamente alle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione del personale rilevante sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

CAPITOLO 5.

I principi di riferimento relativi alle procedure aziendali in relazione alle aree sensibili di cui alla Parte Speciale -2-

Le procedure di ECOSAVONA e le regole di comportamento devono tenere conto:

- del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- dello Statuto sociale;
- del Codice Etico;
- dell'organizzazione interna di ECOSAVONA;
- dell'attribuzione dei poteri e delle funzioni ai dipendenti in base ai ruoli ricoperti in virtù dell'organigramma aziendale.

Le regole procedurali comuni alle diverse fattispecie di reato devono prescrivere quanto segue:

- presenza e diffusione di regole etico/comportamentali all'interno di ECOSAVONA improntate al rispetto – nello svolgimento delle attività sensibili - dei principi di veridicità, autorizzazione, verificabilità e documentabilità delle operazioni stesse;
- previsione di un Sistema sanzionatorio nel caso di comportamenti non conformi alle norme di cui al d.lgs. 231/2001;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione delle comunicazioni sociali chiaramente formalizzate (ordini di servizio o altre specifiche comunicazioni);
- definizione di programmi di aggiornamento e di formazione in materia di reati societari e diffusione dei medesimi all'interno di ECOSAVONA;
- segregazione dei compiti (operativi e di controllo) con chiara individuazione dei soggetti posti a presidio delle funzioni aziendali coinvolte;
- previsione di incontri periodici tra Collegio Sindacale e l'Ufficio Legale per verificare l'osservanza dei principi e dei comportamenti da parte degli amministratori e del management, con relativa stesura del verbale.

Nella definizione, invece, delle regole procedurali specifiche, ECOSAVONA al fine di prevenire la realizzazione dei reati di cui all'art. 25-ter del D. lgs 231/2001, ha adottato procedure disciplinanti ai seguenti ambiti:

- Formazione del bilancio;
- Gestione degli acquisti diretti e indiretti;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione dei rapporti con sindaci, revisori e soci;
- Budget e Riserve;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione delle operazioni sul capitale;
- Gestione e trattamento delle informazioni riservate e price-sensitive;
- Gestione delle comunicazioni istituzionali previste dalla legge;
- Gestione delle operazioni con parti correlate;
- Gestione personale e procedura assunzioni.

5.1. False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.

Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Formazione del bilancio e tenuta delle scritture contabili;
- Relazione sulla gestione;
- Comunicazione tra gli organi sociali;
- Ciclo approvvigionamento appalti;
- Budget e riserve;
- Gestione amministrativa delle fatture;
- Attività di controllo interno, comprese le attività di registrazione contabile e/o gestione contabile in generale.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2621 c.c.)

Il reato individuato nell'art.2621 del codice civile, rappresenta il principale e più ricorrente reato individuabile tra quelli *societari*.

L'area critica riguarda la predisposizione o coinvolgimento nella predisposizione (anche parziale da parte di collaborazione e/o consulenza) di *comunicazioni sociali* quali:

- a. Bilancio d'esercizio;
- b. Bilancio sociale ed ambientale;
- c. Bilanci pro-forma;
- d. Budget o piano pluriennali;
- e. Altre informazioni destinate alle Autorità di Vigilanza.

In questa prospettiva, sono da considerare, per esempio, non solo le parti

fondamentali di un bilancio e dei documenti obbligatori (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione), ma anche ogni documento ad essi sottostante, la cui redazione diventa elemento fondamentale per il documento definitivo.

E' fondamentale accertare che ogni posta di bilancio sia il risultato dell'applicazione di criteri obiettivi facilmente individuabili e, soprattutto, omogenei per ogni singola operazione ivi riportata.

Infatti, occasioni per la rilevazione della condotta potrebbero essere:

- Inserimento, variazione o cancellazione dei dati di Contabilità Generale nel sistema informatico (fatturazione attiva/passiva, incassi, pagamenti a fornitori e dipendenti, gestione della liquidità e delle operazioni non ordinarie di tesoreria); stima delle poste estimative/valutative di bilancio; raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
- Approvazione del Bilancio d'esercizio.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2621 c.c.)

Induzione in errore dei soci o del pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto per la società.

Modi di realizzazione della condotta (art. 2621 c.c.)

Tra i modi più ricorrenti di realizzazione del reato di *false comunicazioni* si segnalano tutte quelle forme in cui vengono modificati dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali.

Altro modo, è quello della "sopravalutazione o sottovalutazione" delle poste di bilancio, effettuazione di valutazioni relative a poste di bilancio che si discostino per almeno il 10% dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili generalmente accettati, d'intesa con gli amministratori (a titolo esemplificativo: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, capitalizzazione costi, costi pluriennali, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, minore e/o maggiore rappresentazione dei costi, delle commissioni passive, minore e/o maggiore rappresentazione dei ricavi, delle commissioni attive ecc.).

Inoltre, l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, al fine di permettere al *management* di gestire tali risorse fuori da ogni controllo potrebbe costituire un sistema attraverso il quale, mediante o l'utilizzazione di documenti di spesa a fronte di gestioni non vere o di registrazioni contabili di natura finanziaria false, si creino fondi non leciti.

Procedure Specifiche (art. 2621 c.c.)

Le procedure specifiche, in particolare, devono perseguire i seguenti obiettivi:

- Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione del bilancio annuale, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione delle comunicazioni sociali;
- Formazione di base e piano di *training* periodico per istruire ed aggiornare i soggetti coinvolti (anche parzialmente) nella predisposizione delle comunicazioni sociali;
- Esistenza e diffusione, anche alla luce delle recenti evoluzioni normative, di un Manuale contabile per la statuizione dei principi contabili ai quali conformarsi nella predisposizione del bilancio societario;
- Esistenza di procedure contabili che regolamentino i flussi contabili;
- Esistenza di procedure specifiche per la gestione degli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, che consentano di rilevare e monitorare gli accessi non autorizzati;
- Evidenza documentale delle attività di controllo effettuate;
- Reportistica per eccezioni;
- Procedure autorizzative e blocco degli accessi, quali ad esempio:
 - a) autorizzazione a modifica dati processati;
 - b) *log* degli accessi;
 - c) sistemi di assegnazione e modifica di ID e Password.

Principi di controllo preventivi in sede di raccolta e valutazione dei dati ai fini della determinazione delle poste valutative e di altre poste critiche di bilancio (art. 2621 c.c.)

La fase di raccolta e preparazione dei dati per la valutazione degli stessi, per la

predisposizione del bilancio, non può prescindere dall'esistenza di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specifichino i criteri da seguire per la determinazione delle poste valutative/estimative e di altre poste critiche di bilancio, tra cui ad esempio:

- Valutazione crediti;
- Valutazione riserve e fondi rischi;
- Tecniche di ammortamento;
- Determinazioni delle riserve tecniche;
- Oneri diversi di gestione;
- Costi per servizi e consulenze;
- Sopravvenienze attive e passive.

Inoltre, il flusso di raccolta dati deve essere strutturato con indicazione di responsabilità, tempi e modalità di trasmissione e devono essere, altresì, evidenti le procedure autorizzative.

Principi di controllo preventivi in sede di raccolta ed aggregazione dati per la predisposizione della bozza di bilancio e delle relazioni infrannuali (art. 2621 c.c.)

E' fondamentale il controllo preventivo nella fase di raccolta ed aggregazione dei dati finalizzato alla predisposizione dei documenti indicati nell'art. 2621, c.c.

Tale controllo si attua attraverso il monitoraggio del flusso dei dati da parte di tutti gli attori coinvolti (funzioni e società), con indicazione di tempi, responsabilità e modalità, alla funzione responsabile della predisposizione del bilancio.

Necessarie, anche, in considerazione della complessità della gestione sociale, sono le dichiarazioni di conformità, veridicità e completezza dei dati trasmessi (dalle funzioni coinvolte e società) e di formazione dei dati stessi nel rispetto delle procedure/istruzioni interne comunicate.

Sono, altresì, indispensabili i controlli di merito indipendenti sulle poste di bilancio maggiormente critiche; controlli che si rendano più fluidi se vi sono delle verifiche *periodiche* sugli scostamenti dei dati contabili con quelli di *budget*.

In ogni caso occorre lasciare evidenza documentale dei controlli effettuati.

Infine, della massima importanza è il monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale.

Principi di controllo preventivi in sede di approvazione del bilancio societario, e delle relazioni infrannuali (art. 2621 c.c.)

Prima della presentazione ed approvazione del *Bilancio* occorre seguire alcune regole minime finalizzate alla diffusione del documento che possono così riepilogarsi:

- Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. della bozza del bilancio/situazione infrannuale accompagnata dalla *comfort letter* rilasciata dal Collegio Sindacale, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- Previsione di almeno una riunione prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio/situazioni infrannuali, tra Vertice aziendale, Responsabile Amministrativo e Collegio Sindacale, con relativa stesura di verbale;
- Adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte degli Amministratori.

Principi di controllo di monitoraggio (art. 2621 c.c.)

Allo scopo di monitorare il lavoro eseguito nella fase propedeutica alla predisposizione del bilancio annuale, occorre redigere una relazione di sintesi da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito ai controlli effettuati dall'Amministrazione sulla contabilità (es.: riconciliazioni, analisi conti transitori, analisi partite sospese) e alle verifiche svolte; la relazione affronterà anche i controlli effettuati nel periodo dall'Amministrazione sulle poste valutative e su quelle maggiormente critiche (es.: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, riserve, capitalizzazione costi, costi pluriennali, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d'ordine, ecc.) e risultati delle verifiche svolte.

Soggetti attivi della condotta (art. 2621 c.c.)

I soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2621 c.c. sono i membri del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Generale, i liquidatori, i sindaci, ed i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Possono concorrere nella commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Presidente del C.d.A.;
- Consiglio d'Amministrazione;
- Direttore Amministrativo.

5.2. Impedito controllo ex art. 2625 c.c.

Con riferimento al reato di impedito controllo sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Attività di controllo interno, comprese le attività di registrazione contabile e/o gestione contabile in generale.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori devono ispirare il loro comportamento a principi di buona fede e correttezza e devono collaborare con gli altri organi societari e gli enti deputati all'attività di verifica e controllo al fine di evitare pregiudizi ai soci.

Il reato di cui all'art. 2625, c.c., potrebbe essere compiuto nei seguenti casi:

- in occasione di verifiche periodiche o nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale in occasione del controllo contabile del bilancio;
- nella gestione dei rapporti con i soci in occasione di eventuali richieste di esibizione di libri sociali.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2625 c.c.)

Impedimento od ostacolo allo svolgimento delle funzioni di controllo del Collegio Sindacale, dei Sindaci o dei Soci con conseguente danno ai soci.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2625 c.c.)

Occultamento di documenti o messa in atto di altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.

Omissione di informazioni, mancata esibizione della documentazione richiesta da Sindaci e/o Collegio Sindacale e mancata esibizione ai Soci che ne facciano richiesta del libro soci.

Procedure Specifiche (art. 2625 c.c.)

Occorre tenere evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni/ dati/documenti consegnati o resi disponibili (ad esempio, attraverso una reportistica dedicata, da sottoporre a periodica verifica dell'Organismo di Vigilanza) al Collegio Sindacale e ai soci.

E' indispensabile la consegna al Collegio Sindacale di una "*representation letter*" con la quale si attesta di aver fornito tutte le informazioni richieste e che tali informazioni corrispondono a verità e correttezza.

Soggetti attivi della condotta (art. 2625 c.c.)

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2625 c.c. sono i membri del Consiglio di Amministrazione.

Possono concorrere nella commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Presidente del C.d.A.;
- Direttore Generale/Project Manager;
- Direttore Amministrativo;
- Tutte le funzioni aziendali ed extra aziendali che forniscono dati ed informazioni necessari al controllo.

5.3. Indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 c.c.

Con riferimento al reato di indebita restituzione dei conferimenti sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Attività di riduzione del capitale sociale e gestione operazioni sul capitale in genere;
- Rapporti con i soci.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2626 c.c.)

Collaborazione nelle operazioni di riduzione di capitale e di restituzione di

conferimenti ai soci.

Rapporti con i soci conferenti il capitale sociale.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2626 c.c.)

Favorire i soci nelle restituzioni, nell'interesse dell'Ente.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2626 c.c.)

Liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti, ovvero restituzione di conferimenti ai soci attraverso riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge (per esuberanza, per perdite, per mancata esecuzione dei conferimenti, per annullamento di quote proprie ecc.).

Restituzione di conferimenti ai soci attraverso:

- Effettuazione di pagamenti non dovuti verso soci;
- Effettuazione indebite di anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
- Operazioni di finanziamento verso i soci.

Procedure Specifiche (art. 2626 c.c.)

E' opportuna l'esistenza di un Manuale contabile societario ovvero di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specifichino i criteri da seguire nei casi in cui si proceda a:

- Riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge;
- Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
- Operazioni di finanziamento verso i soci;
- Cessione a titolo gratuito di cespiti o beni aziendali ai soci.

Le procedure dovranno tenere nel debito conto anche l'evidenziazione documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate alle disposizioni di legge e a quelle interne.

Occorrerà motivare dettagliatamente tutti i casi di deviazione di applicazione delle procedure *standard* comunicate.

E' indispensabile l'esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione della situazione patrimoniale richiesta dalla legge ai fini della distribuzione dei dividendi, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione.

Periodicamente occorrerà sottoporre all'Organismo di Vigilanza tutti quei casi

relativi alle operazioni in favore dei soci effettuate nel periodo, in particolare:

- Riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge;
- Acconti su dividendi (se previsti dallo Statuto)
- Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
- Operazioni di finanziamento verso i soci;
- Cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili aziendali ai soci.

Soggetti attivi della condotta (art. 2626 c.c.)

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2626 c.c. sono i membri del Consiglio di Amministrazione.

Possono concorrere alla commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Presidente del C.d.A.;
- Direttore Generale;
- Direttore Amministrativo;
- Ufficio Legale.

5.4. Illegale ripartizione di utili e riserve ex art. 2627 c.c.

Con riferimento al reato di illegale ripartizione di utili e riserve sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Operazioni sul capitale in genere;
- Rapporti con i soci.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2627 c.c.)

L'area a rischio chiama in causa il C.d.A. della Società e tutti coloro che abbiano contribuito alla predisposizione della bozza di progetto di bilancio, prospettando dati non veritieri e/o inesatti circa, ad esempio, la reale consistenza del patrimonio sociale al fine di distribuire utili ai soci.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2627 c.c.)

Distribuzione di utili non effettivamente conseguiti o da destinarsi per legge a

riserva.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2627 c.c.)

- Formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio.
- Alterazione della rappresentazione in bilancio di utili e riserve distribuibili.
- Concessione di prestiti/finanziamenti ai soci.
- Pagamento di compensi (di importo inferiore al dovuto) per prestazioni professionali effettuate del socio che sia anche professionista.
- Distribuzione di acconti su dividendi.

Procedure Specifiche (art. 2627 c.c.)

E' opportuna l'esistenza di un Manuale contabile (societario) ovvero di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specifichino i criteri da seguire per:

- Destinazione dell'utile;
- Distribuzione di acconti su dividendi;
- Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
- Operazioni di finanziamento verso i soci.

Evidenza documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate alle disposizioni di legge e a quelle interne.

Motivazione in caso di deviazione di applicazione delle procedure standard comunicate.

Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, che identifichi ruoli, responsabilità modalità e flussi autorizzativi per la formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio.

Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione della situazione patrimoniale richiesta dalla legge ai fini della distribuzione dei dividendi, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione.

Reportistica periodica da sottoporre all'Organismo di Vigilanza che evidenzi tutte le operazioni in favore dei soci effettuate nel periodo, in particolare:

- Distribuzione di acconti su dividendi;
- Pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
- Operazioni di finanziamento verso i soci.

Comunicazione della proposta di distribuzione dei dividendi o dei relativi acconti

all'Organismo di Vigilanza, con indicazione degli utili e delle riserve da distribuire, al fine di verificarne la legittimità.

Adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte degli Amministratori con particolare riferimento agli utili e alle riserve.

Soggetti attivi della condotta (art. 2627 c.c.)

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2627, c.c., sono i membri del Consiglio di Amministrazione.

Possono concorrere alla commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Presidente del C.d.A.;
- Direttore Generale;
- Direttore Amministrativo;
- Ufficio Legale.

5.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 c.c.

Con riferimento al reato di illecite operazioni su quote sociali sono stati individuate le seguenti attività sensibili:

- Operazioni sociali che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Operazioni sul capitale in genere;
- Rapporti con i soci.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2628 c.c.)

Formulazione della proposta di acquisto di quote societarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Effettuazione delle operazioni di acquisto o sottoscrizione di quote proprie su delega del Consiglio di Amministrazione.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2628 c.c.)

Causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2628 c.c.)

Acquisto o sottoscrizione di quote emesse dalla società al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tali da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge attraverso un terzo incaricato di acquistare o sottoscrivere quote in nome e per conto della società emesse dalla stessa società.

Procedure Specifiche (art. 2628 c.c.)

Le procedure specifiche per la gestione di tali operazioni devono indicare ruoli, responsabilità e modalità per la sottoscrizione e l'acquisto di quote proprie. Disposizioni autorizzative formalizzate per:

- la sottoscrizione e l'acquisto di quote proprie;
- l'attribuzione di incarichi a terzi per la sottoscrizione/acquisto di quote proprie;

Le procedure devono, inoltre, prevedere su base semestrale la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di tutte le operazioni sulle quote proprie (con indicazione sul numero di quote oggetto della transazione, valore dell'operazione, motivi dell'operazione, soggetto che ha operato la sottoscrizione/acquisto, ecc.).

Soggetti attivi della condotta (art. 2628 c.c.)

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2628, c.c., sono i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Possono concorrere alla commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Presidente del C.d.A.;
- Direttore Generale;
- Direttore Amministrativo;
- Ufficio Legale.

5.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori ex art. 2629 c.c.

Con riferimento al reato di operazioni in pregiudizio ai creditori sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Rapporti e operazioni con i creditori.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2629 c.c.)

Predisposizione (ovvero collaborazione nella predisposizione) di situazioni

patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale.

Effettuazione delle operazioni di riduzione del capitale sociale su delega del Consiglio di Amministrazione.

Effettuazione delle operazioni straordinarie di fusione/scissione con un'altra società.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2629 c.c.)

Realizzazione di operazioni di fusione/scissione o riduzioni di capitale in violazione delle norme di legge poste a tutela dei creditori sociali, al fine di cagionare danno ai creditori.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2629 c.c.)

Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali, anche in concorso con altri, in occasione di fusioni o scissioni o riduzioni di capitale.

Procedure Specifiche (art. 2629 c.c.)

Le procedure specifiche relative alla gestione delle operazioni straordinarie, devono individuare ruoli, responsabilità e modalità realizzazione.

Rispetto degli adempimenti della normativa in vigore con riferimento alle operazioni di fusione, scissione o riduzione del capitale sociale o altre ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Soggetti attivi della condotta (art. 2629 c.c.)

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2629, c.c., sono i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Possono concorrere alla commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Presidente del C.d.A.;
- Direttore Generale;
- Direttore Amministrativo;
- Ufficio Legale.

5.7. Omessa comunicazione del conflitto di interessi ex art. 2629 bis c.c.

La Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società). In tal caso e sempre che dalla violazione siano sorti dei danni per la società, è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2629 bis c.c.)

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società)

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2629 bis c.c.)

Trarre beneficio, anche indiretto, da una operazione sociale.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2629 bis c.c.)

Mancata comunicazione di un interesse in una operazione della società

Soggetti attivi della condotta (art. 2629 bis c.c.)

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2629 bis c.c., sono il presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione.

Possono concorrere alla commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Direttore Generale;
- Direttore Amministrativo;
- Ufficio Legale.

5.8. Formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c.

Con riferimento al reato di formazione fittizia del capitale sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Operazioni sul capitale in genere;
- Rapporti con i soci;
- Rapporti e operazioni con i creditori.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2632 c.c.)

Collaborazione nelle operazioni strumentali agli aumenti di capitale:

- operazioni di emissione di quote proprie operazioni di sottoscrizione di quote ;
- operazione di conferimento di beni dei soci
- operazioni di trasformazione della società

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2632 c.c.)

Aumenti fittizi di capitale.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2632 c.c.)

Attribuzione di quote di valore inferiore al loro valore nominale.

Sottoscrizione reciproca di quote ovvero formulazione della proposta di acquisto reciproco di quote societarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione, anche adottando o applicando criteri di valutazione errati.

Procedure Specifiche (art. 2632 c.c.)

Le procedure specifiche relative alla gestione delle operazioni straordinarie (*i.e.* conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione) devono stabilire principi generali che consentano di identificare ruoli, responsabilità, criteri e modalità di realizzazione.

Controlli di merito indipendenti sulle valutazioni contenute nelle relazioni di stima in caso di conferimenti in natura o di crediti, realizzate dalle funzioni competenti.

Onere di comunicazione all'Organismo di Vigilanza relativamente a:

- operazioni sulle quote proprie a seguito di delega del Consiglio di Amministrazione, con indicazione del numero di quote coinvolte, del prezzo dell'operazione, del totale cumulato di quote possedute in seguito all'operazione, ecc.;
- sottoscrizione reciproca di quote;

Soggetti attivi della condotta (art. 2632 c.c.)

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2632, c.c., sono i membri del Consiglio di Amministrazione ed i soci conferenti. Possono concorrere alla commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Presidente del C.d.A.;
- Direttore Generale;
- Direttore Amministrativo;
- Ufficio Legale.

5.9. Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- **Rapporti con i soci**
- **Rapporti con il Collegio Sindacale**
- **Rapporti con Consiglio di Amministrazione**
- **Rapporti con terzi soggetti privati**
- **Rapporti con clienti**
- **Rapporti con fornitori**

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2635 c.c.)

La società può essere sanzionata quando taluno abbia corrisposto/promesso denaro/utilità, anche per interposta persona, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori (di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2635 c.c.), nonché a tutti i

soggetti aventi ruoli direzionali, al fine di procurare un vantaggio diretto o indiretto alla società stessa cui appartiene.

L'evento corruttivo può dunque avverarsi per il tramite di un soggetto interno alla società che corrompa un soggetto apicale sempre interno alla società stessa, oppure che corrompa uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art 2635 appartenenti ad una società esterna, con lo scopo, in entrambi i casi di apportare un vantaggio o interesse, anche parziale finalita alla società di appartenenza.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2635 c.c.)

Ottenimento di un vantaggio o raggiungimento di un interesse che la società non avrebbe ottenuto senza l'atto corruttivo posto in essere dal soggetto attivo.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2635 c.c.)

La realizzazione del reato potrebbe verificarsi in tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva.

E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o **di un** servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

Per quanto riguarda la possibilità che l'atto corruttivo provenga da un soggetto interno potrebbe verificarsi ad esempio che un amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, o un soggetto che agisca per suo tramite, corrisponda ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provocando un vantaggio alla società quale quello di evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita ecc.

Procedure Specifiche (art. 2635 c.c.)

La società deve dotarsi di procedure specifiche, in tutte quelle attività che alla luce del reato di corruzione tra privati possano essere a rischio.

Le suddette procedure, devono individuare ruoli, responsabilità e modalità di realizzazione e contenere principi in grado di tracciare, **con particolare** attenzione tutte le uscite economiche e finanziarie effettuate dalla società.

Soggetti attivi della condotta (art. 2635 c.c.)

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi dell'art. 2635 c.c. è esteso non soltanto gli amministratori, i direttori generali, e, più in generale, coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali all'interno della società, ma anche coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscono nell'interesse e a vantaggio di Ecosavona Srl.

5.10. Istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c.

Con riferimento al reato di istigazione alla corruzione tra privati sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- **Rapporti con i soci**
- **Rapporti con il Collegio Sindacale**
- **Rapporti con Consiglio di Amministrazione**
- **Rapporti con terzi soggetti privati**
- **Rapporti con clienti**
- **Rapporti con fornitori**

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2635 bis c.c.)

La società può essere sanzionata quando taluno abbia offerto o promesso denaro o altra utilità non dovuti, oppure abbia sollecitato per se' o per altri, anche per interposta persona, i soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'evento corruttivo può dunque avverarsi per il tramite di un soggetto interno alla società che istighi alla corruzione un soggetto apicale sempre interno alla società stessa, oppure che istighi uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art 2635 appartenenti ad una società esterna, con lo scopo, di corromperli per ottenere un vantaggio o interesse, anche parziale finalità alla società di appartenenza.

Finalità della realizzazione della condotta (art. bis 2635 bis c.c.)

Ottenimento di un vantaggio o raggiungimento di un interesse che la società non avrebbe ottenuto senza l'istigazione finalizzata all'atto corruttivo posto in essere dal soggetto attivo.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2635 bis c.c.)

La realizzazione del reato potrebbe verificarsi in tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva.

E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o **di un** servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

Per quanto riguarda la possibilità che l'istigazione alla corruzione provenga da un soggetto interno potrebbe verificarsi ad esempio che un' amministratore, per coprire

una propria responsabilità nella gestione, offra o prometta ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro e questi tuttavia non accetti.

Procedure Specifiche (art. 2635 bis c.c.)

La società deve dotarsi di procedure specifiche, in tutte quelle attività che alla luce del reato di corruzione tra privati possano essere a rischio.

Le suddette procedure, devono individuare ruoli, responsabilità e modalità di realizzazione e contenere principi in grado di tracciare, **con particolare** attenzione tutte le uscite economiche e finanziarie effettuate dalla società.

Soggetti attivi della condotta (art. 2635 bis c.c.)

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi dell'art. 2635 c.c. è esteso non soltanto agli amministratori, i direttori generali, e, più in generale, coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali all'interno della società, nonché coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio di Ecosavona Srl

5.11. Illecita influenza sull'Assemblea ex art. 2636 c.c.

Con riferimento al reato di illecita influenza sull'assemblea sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Rapporti con i soci.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2636 c.c.)

L'area critica investe tutte le fasi inerenti all'assemblea, dalla sua convocazione, al deposito, ove previsto, delle partecipazioni presso la sede della società, all'esercizio del diritto di voto e riguarda, essenzialmente, la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2636 c.c.)

Determinazione della maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un ingiusto profitto alla Società.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2636 c.c.)

Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in concorso con altri.

Esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (e.g. dazioni di danaro a soci).

Procedure Specifiche (art. 2636 c.c.)

Al fine di prevenire la commissione del reato in oggetto, chiunque si trovi nella condizione di non poter o dover esercitare il voto, deve darne comunicazione all'organo di controllo. Ogni soggetto che sia a conoscenza dei menzionati impedimenti, anche se riferiti a terzi estranei, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti, investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive a riguardo.

Soggetti attivi della condotta (art. 2636 c.c.)

Soggetto attivo del reato è "chiunque".

I Soggetti che sono comunque direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2636, c.c., sono così classificabili:

- Presidente del C.d.A.;
- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Direttore Amministrativo;
- Ufficio Legale.

5.12. Aggiotaggio - 2637 cod. civ. -

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2637 c.c.)

Il reato potrebbe essere commesso avuto riguardo alla tutela della riservatezza

affidente le informazioni ed i documenti dell'azienda, con particolare riferimento alle informazioni "*price sensitive*".

Necessita valutare non solo l'opportunità di assicurare la riservatezza a particolari operazioni straordinarie (acquisizioni o dismissioni, operazioni sul capitale, ecc.), ma anche ad attività tipiche, quali la redazione dei bilanci od ogni altra rappresentazione dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda.

Infatti i modi di realizzazione della condotta possono riguardare:

- la comunicazione al pubblico, anche attraverso giornali, di dati riguardanti il bilancio;
- la gestione dei rapporti con la stampa e con la comunità finanziaria relativamente alla divulgazione di notizie attinenti alla vita aziendale;
- l'effettuazione delle comunicazioni al pubblico previste dalla legislazione sugli emittenti.

Finalità della realizzazione della condotta (art. 2637c.c.)

Influenzare l'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

Possibili Modalità di realizzazione della condotta (art. 2637c.c.)

Diffusione di notizie false idonee ad influenzare sensibilmente l'andamento degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

Procedure specifiche (art. 2637c.c.)

Procedura specifica strutturata per la gestione delle informazioni sensibili e la comunicazione all'esterno delle informazioni societarie, nel rispetto della normativa vigente e dei seguenti principi:

- separazione delle funzioni: la predisposizione del comunicato stampa è effettuata da funzione/unità diversa da chi effettua materialmente l'invio;
- accessi al sistema informativo di Borsa Italiana (NIS) riservati con sistemi di ID e password;
- flusso autorizzativo strutturato per la divulgazione del comunicato;
- procedura formalizzata per la gestione degli acquisti e cessioni di azioni proprie e/o di altre società con attribuzione di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di deleghe e procure esistenti;

- protocollazione dei rapporti intrattenuti con la stampa, la Comunità finanziaria e le Autorità pubbliche di Vigilanza, con indicazione della data del contatto e del contenuto delle informazioni fornite e comunicazione periodica all'Organismo di Vigilanza in merito ai rapporti intrattenuti;
- gestione delle informazioni a cura del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, con la avocazione agli stessi del potere di autorizzare preventivamente ed espressamente ogni rapporto con media.

Soggetti attivi della condotta (art. 2637c.c.)

Soggetto attivo del reato è “chiunque”.

I Soggetti che sono comunque direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2637 cod. civ. sono così classificabili:

- Consiglio d'Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Affari Societari.

5.13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza - 2638 cod. civ.

Occasione di realizzazione della condotta (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa può realizzarsi nei casi in cui si intrattengono rapporti con i funzionari degli organismi di vigilanza in occasione dell'effettuazione di segnalazioni; ogni qual volta si intrattengono rapporti con funzionari della Consob, Banca d'Italia, UIC e altre Autorità di Vigilanza relativamente agli adempimenti cui sono tenuti per legge gli emittenti e/o in occasione di controlli e verifiche sul rispetto di tali adempimenti.

Finalità di realizzazione della condotta (art. 2638c.c.)

Ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Possibili modalità di realizzazione della condotta (art. 2638c.c.)

Esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione di cui sopra.

Ostacolare consapevolmente le funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alla predetta Autorità.

Procedure specifiche (art. 2638c.c.)

Le procedure specifiche devono, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi generali:

Controllo di merito dei dati concernenti le segnalazioni periodiche richieste dalle Autorità di Vigilanza.

Motivazione sugli scostamenti tra i dati rappresentati rispetto e quelli comunicati dalle funzioni da cui proviene l'informazione.

Protocollazione degli adempimenti e delle informazioni richieste e comunicate nel corso del periodo alle Autorità di Vigilanza da sottoporre periodicamente all'Organismo di Vigilanza.

Soggetti attivi della condotta (art. 2638c.c.)

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2638, cod. civ, sono i membri del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Generale, i liquidatori, i sindaci, ed i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Possono concorrere alla commissione del reato i seguenti Soggetti:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Affari Societari;
- Tutte le altre funzioni aziendali ed extra aziendali che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione delle informazione rivolte all'Autorità Pubbliche di Vigilanza.